



**TRIBUNALE DI ORISTANO**  
**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

**SENTENZA**

Nel procedimento di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso da [REDACTED] C.f. [REDACTED], residente in Oristano, Via [REDACTED], elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Funtanaziu n. 45, presso lo studio della Dott.ssa Roberta Manca, in veste di gestore delle crisi l'Avv. Maria Dina Tore, con studio in Oristano, Via F. Brunelleschi 31.

Con ricorso depositato in data 20 novembre 2023 [REDACTED] ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

In sintesi, il piano di ristrutturazione proposto prevede la destinazione da parte del ricorrente della somma di € 41.704,75 (pari al 30% del debito complessivo) al ceto creditorio con le seguenti precisazioni:

- si prevede la conservazione dell'unica proprietà immobiliare sottoposta ad ipoteca nonché dell'autovettura;
- si prevede la soddisfazione integrale degli oneri prededucibili compreso il compenso spettante al gestore della crisi;
- si prevede la soddisfazione dell'unico creditore ipotecario (Intesa San Paolo S.p.a.) nella percentuale del 100% mediante la prosecuzione del rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere;
- si prevede la soddisfazione dei creditori chirografari nella seguente misura 10 %.

Complessivamente ai creditori sarà quindi corrisposto, a fronte dei debiti pari ad € 133.772,89 l'importo complessivo di € 41.704,75.

Il ricorrente metterà a disposizione dei creditori la quota del proprio reddito da pensione eccedente alle spese di mantenimento proprie e della famiglia.

La situazione di sovraindebitamento è stata imputata ad una complessa situazione familiare.

Con decreto del 30 novembre 2023, verificati i requisiti di cui gli artt. 67,68 e 69 CCI il Giudice disponeva gli adempimenti e provvedeva sulle richieste di cui all'art. 70 CCI commi dall' 1 al 5.

È stata, altresì, disposta, come previsto dall'art. 70, comma 1, CCII, la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Oristano e la comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni dalla sua notificazione a cura dell'OCC nonché, su apposita e motivata istanza del ricorrente, la sospensione del contratto di finanziamento con cessione in corso con Agos Ducato s.p.a. in data 30.7.2020 e il divieto di promuovere azioni esecutive sul patrimonio del consumatore.

L'OCC ha tempestivamente provveduto all'invio delle predette comunicazioni e i creditori non hanno presentato osservazioni.

Ciò posto, questo Giudice ritiene che detto piano di ristrutturazione dei debiti debba essere omologato in quanto:

- risulta sussistere, alla luce della produzione in atti, la competenza territoriale del Tribunale adito, trovando al riguardo applicazione il disposto dell'art. 27 co. 2 C.C.I. (cui fa rinvio l'art. 68 C.C.I.), che affida la trattazione della domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza all'ufficio nel cui circondario il debitore ha il centro di interessi principali. Ed infatti la casa di abitazione del ricorrente è sita in Oristano, comune nel quale risulta altresì lo svolgimento dell'attività lavorativa e la tenuta dei conti personali.

- sussiste la situazione di sovraindebitamento del ricorrente, che espone passività per complessivi euro 133.772,89.

- sussiste la qualifica di consumatore, nella eccezione di cui all'art. 2 comma 1, lett. e), CIII, dal momento che l'istante ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;

- il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, ne ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- il ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Appare inoltre suscettibile di positiva valutazione la circostanza che i finanziamenti contratti dall'istante siano stati in gran parte onorati, attraverso il pagamento rateale, ovvero il fatto che, in alcuni casi, l'accesso al credito è stato determinato proprio dalla necessità di dover estinguere il debito derivante da un precedente finanziamento.

Le considerazioni dell'OCC, che ha escluso profili di colpa con riguardo alle cause dell'indebitamento, hanno trovato conferma all'esito delle analisi della complessiva situazione debitoria del ricorrente, dovendosi escludere che la situazione del dissesto economico sia stata determinata da scelte gravemente colpevoli del ricorrente.

Nel caso di specie deve escludersi in particolare che il ricorrente, al tempo della stipula dei finanziamenti per cui è causa, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia determinato con colpa grave il sovraindebitamento anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle sue capacità patrimoniali e reddituali.

Si rileva inoltre che, nel caso specifico, le esigenze che il nucleo familiare che il ricorrente ha inteso soddisfare con l'accesso al credito sono da qualificarsi di primaria importanza oltre che connotate da valenza costituzionale (diritto alla salute, diritto all'abitazione, dovere di assistenza e mantenimento dei figli).

Si aggiunge infine che, in punto di meritevolezza, i recenti interventi legislativi hanno ridimensionato e circoscritto alla sola colpa grave, malafede o frode le condizioni ostative all'omologazione del piano proposto dal debitore sovraindebitato, restando del tutto escluse - ai fini della valutazione sull'ammissibilità della proposta - le ipotesi di colpa lieve che evidentemente si configurano allorquando il consumatore si sia sovraindebitato oltre le proprie capacità patrimoniali per far fronte ad esigenze inaspettate e non pianificabili, come avvenute nel caso di specie.

Alla luce di quanto sopra affermato, non si riscontra alcun elemento di colpa, malafede, o situazione fraudolenta. Il piano risulta peraltro maggiormente conveniente rispetto alla prospettiva liquidatoria.

**P.Q.M.**

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da XXXXXXXXXX, il quale è tenuto a compiere ogni atto necessario a darvi esecuzione ex art. 71 co. primo CCII, avvertendolo che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni attuati in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 70, comma 1 (cfr. art. 71 co. terzo CCII);

**MANDA**

All'OCC/Gestore di vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice ove necessario (cfr. art. 71 comma primo CCII) e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;

**DISPONE CHE**

il Gestore, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato/non è stato integralmente e correttamente eseguito;

**DISPONE**

la pubblicazione della presente sentenza, a cura dell'OCC, nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia entro 48 ore nel rispetto della normativa sulla Privacy;

**DISPONE**

Che l'OCC, entro quarantotto ore dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, la comunichi a tutti i creditori, depositando le relative ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni;

**MANDA**

Alla cancelleria di comunicare la sentenza all'OCC e all'istante;

**DICHIARA**

Chiusa la presente procedura (cfr. art. 70 co. Settimo CCII);

Oristano, 1.03.2024

Il Giudice

Dott. Andrea Bonetti